

STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE CULTURALE GUSTO PER ROMA"

Art. 1 – Costituzione e sede

Ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione è costituita l'Associazione socio-culturale denominata "GUSTO PER ROMA" con sede legale in Roma, Largo Luigi Antonelli n.4.

La variazione della sede legale all'interno del Comune di Roma non costituisce variazione del presente Statuto.

L'Associazione ha durata fino al 31 Dicembre anno 2050, salvo quanto disposto dal successivo articolo 25.

Art. 2 – Carattere

L' "ASSOCIAZIONE CULTURALE GUSTO PER ROMA" è un centro di vita associativa di carattere culturale, autonomo, democratico, apolitico, apartitico, aconfessionale e senza fini di lucro che svolge la propria attività principalmente in Italia. Assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai sensi del Codice Civile.

Art. 3 – Scopo

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- a) la valorizzazione e la promozione nella maniera più ampia del patrimonio culturale-storico-archeologico-artistico-naturalistico italiano, in particolar modo quello della città di Roma, con un riguardo particolare verso le realtà del patrimonio sopra menzionato meno conosciute e valorizzate ;
- b) l'incontro con le altre culture e un'operatività culturale all'interno dei principi statutari sul piano anche internazionale;
- c) la ricerca di formule per avvicinare alla cultura in particolar modo le fasce più giovani della popolazione, nella convinzione che la cultura possa essere utile a tutti ma in particolar modo foriera di crescita individuale e collettiva;
- d) la ricerca e la diffusione di un'idea di cultura all'avanguardia, più possibile attuale e adatta all'uomo di oggi: fare incontrare nella maniera più naturale e armonica la cultura con l'uomo di oggi;
- e) la promozione della cultura come svago, piacere ed esperienza totale mantenendo sempre alti i valori più profondi e edificanti della cultura stessa;
- f) la diffusione di uno spirito di amicizia e simpatia sia nei confronti della cultura, sia tra i fruitori stessi della cultura come strumento educativo, di formazione e di progresso dell'essere umano in ogni sua età e condizione ;
- g) l'impiego delle potenzialità della cultura nel campo dell'impegno sociale e della solidarietà.

Art. 4 – Raggiungimento degli scopi -oggetto sociale

Nel rispetto delle deliberazioni assunte dagli organi associativi, l'"ASSOCIAZIONE GUSTO PER ROMA" intende raggiungere gli scopi di cui all'articolo 3 mediante le seguenti attività:

- organizzazione di eventi culturali eterogenei in luoghi che promuovano il patrimonio culturale-storico-archeologico-artistico-naturalistico italiano, in particolar modo quello della città di Roma;

- costruzione e/o promozione di eventi culturali che possano configurarsi come esperienze culturali coinvolgenti
- organizzazione e/o promozione di visite guidate, mostre e di ulteriori iniziative culturali che rispondano ai principi statutari
- organizzazione e/o promozione di percorsi enogastronomici di carattere culturale intesi quali riscoperta dei nostri valori e delle nostre tradizioni storiche;
- organizzazione di incontri ed eventi che favoriscano l'incontro tra culture diverse all'interno dell'associazione ;
- realizzazione di programmi di studio, ricerca, salvaguardia e restauro di beni archeologici artistici e naturali ;
- attività di ricerca e formazione in campo umanistico e scientifico che possano eventualmente sfociare in conferenze a tema per gli associati o iniziative editoriali sul cartaceo o sul web ed in eventi culturali organizzati dall'associazione stessa o in collaborazione con altri enti pubblici e privati;
- organizzazione di corsi teorico/pratici in diversi rami della cultura, dei beni culturali e del tempo libero, rivolti a diversi livelli di apprendimento;
- collaborazione con scuole di ogni ordine e grado finalizzate ad attività culturali e pedagogiche;
- organizzazione di eventi culturali e di solidarietà a favore di categorie svantaggiate;
- creazione di un sito internet ufficiale dell'associazione per favorire la diffusione delle informazioni tra i tesserati e la partecipazione alla vita associativa;
- creazione e/o gestione di ulteriori pagine web, blog, social network per favorire una comunicazione e una promozione culturale adeguata ai tempi moderni, per diffondere gli ideali dell'associazione, invitare al tesseramento e favorire la comunicazione tra i soci
- collaborazioni con progetti web, blog, social network anche esterni all'associazione per i medesimi fini del punto precedente;
- utilizzo di tecnologie all'avanguardia per poter diffondere la cultura e promuovere la comunicazione nella cultura;

In via non prevalente, per il raggiungimento degli scopi associativi, l'associazione potrà esercitare attività sussidiarie e complementari alle precedenti purché, in caso si tratti di attività ritenute commerciali, esse siano secondarie ed accessorie alle attività istituzionali e siano comunque svolte senza scopo di lucro.

L'associazione potrà partecipare come socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi

L'Associazione potrà, per il conseguimento delle finalità istituzionali, stipulare convenzioni ed accordi di qualsiasi natura e/o partecipare a società strumentali, Organismi ed Enti pubblici e privati.

L'Associazione potrà avvalersi dell'attività lavorativa e della collaborazione dei soci e di terzi, anche remunerata purché ciò non possa in alcun modo configurare una distribuzione indiretta di utili, per l'organizzazione e la gestione delle suddette attività.

Art. 5 – Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

Assemblea dei soci
Consiglio Direttivo
Presidente
il Vice Presidente
Revisori contabili, ove nominati.

Soci

Art. 6 – Adesione

L'adesione all'Associazione ha carattere volontario.

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che intendono condividere gli scopi del presente Statuto, contribuire al loro perseguimento e partecipare alla vita associativa.

Possono fare parte dell'Associazione anche altre associazioni, nonché le persone giuridiche, per il tramite di un delegato delle stesse.

Art. 7 – Acquisto della qualità di socio

Sono ammessi ad assumere la qualifica di soci coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione nonché coloro che, fattane richiesta specificando la categoria alla quale intendono appartenere, ottengono il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione presentata da soci minorenni la stessa dovrà essere controfirmata da uno degli esercenti la patria potestà; egli, con tale sottoscrizione, assume la rappresentanza del minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso di essa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.

Il Regolamento dell'Associazione potrà stabilire che la qualifica di socio venga attribuita, eventualmente solo per talune categorie di soci ovvero in occasioni specifiche, provvisoriamente da un altro organo dell'Associazione, ovvero da una o più persone di ciò specificatamente incaricate dal Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte della prima riunione del Consiglio Direttivo successiva.

In caso di mancata ratifica, dovranno essere restituite all'iscritto le quote da esso eventualmente già versate.

Sia il parere contrario all'ammissione di cui al primo comma, che la mancata ratifica di cui al quarto comma, non dovranno necessariamente essere motivati. L'aspirante socio potrà ricorrere avverso tali decisioni davanti all'Assemblea, nella quale il Consiglio dovrà esporre le proprie motivazioni.

L'adesione all'Associazione decorre dal versamento della quota associativa iniziale ed è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo il diritto di recesso da parte del Socio nonché quanto stabilito dall'Art. 13 in tema di decadenza, sospensione ed esclusione.

Art. 8 – Diritti spettanti a tutti i soci

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento, nonché per la nomina degli organi dell'Associazione;

- nelle Assemblee ogni socio maggiorenne ha diritto di intervenire, discutere ed esprimere un voto singolo, secondo quanto stabilito dall'art. 2532, secondo comma, cod. civ.

- ogni socio maggiorenne, o che lo sarà al momento della possibile nomina, ha diritto di proporre la propria candidatura a qualsiasi carica sociale.

A tutti i soci potrà essere consegnata una tessera dell'Associazione, contenente l'indicazione della categoria di appartenenza.

Art. 9 – Categorie di soci

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo precedente per quanto riguarda i diritti connessi alla partecipazione alla vita dell'Associazione, sono stabilite le seguenti categorie di soci:

FONDATORI: tutti coloro che risultano firmatari dell'atto costitutivo

ORDINARI: tutti i soci maggiorenni ammessi successivamente a far parte dell'Associazione

JUNIOR: tutti i soci minorenni ammessi a far parte dell'Associazione

SOSTENITORI: tutti i soci che assumano, e mantengano, nei confronti dell'Associazione impegni finanziari superiori a quelli dei soci ordinari e junior, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo o dal Regolamento

BENEMERITI: soci ai quali, avendo dimostrato particolari meriti nel campo della storia e della cultura, venga attribuita tale qualifica dal Consiglio Direttivo; tale attribuzione sarà sindacabile solo da parte dell'Assemblea, su ciò chiamata a deliberare da almeno il dieci per cento dei soci; tale qualifica ha durata illimitata, salvo revoca da parte dell'organo che l'aveva attribuita, ed esenta il socio dal pagamento di tutte le quote associative

La qualifica di socio Ordinario, Junior o Sostenitore viene attribuita contestualmente all'accettazione della domanda di ammissione a Socio, in base alla richiesta dallo stesso formulata.

Il passaggio da socio Ordinario a socio Sostenitore, e viceversa, avviene su richiesta del socio e delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Ulteriori diritti del socio

Oltre a quanto stabilito dal precedente Art. 8, ogni socio ha il diritto di partecipare alle varie attività sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo ovvero nel Regolamento, eventualmente previo versamento di quote specifiche, nonché di ricevere le comunicazioni in ordine alle attività che verranno organizzate dall'Associazione mediante newsletter, pubblicazione su Internet o qualunque altro mezzo sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Quote di partecipazione all'Associazione

Il Consiglio Direttivo, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce sia l'importo che i termini e le modalità di pagamento delle eventuali quote e/o contributi a carico dei soci; tali quote e contributi potranno essere così determinati:

a - una quota associativa da corrisondersi al momento dell'iscrizione; tale quota non potrà in alcun caso essere oggetto di trasferimento né di rimborso; essa ha validità fino al 10 Marzo dell'anno successivo a quello in cui è stata corrisposta; il socio che voglia conservare lo status dovrà pertanto rinnovare il versamento della suddetta quota prima della scadenza. Il mancato rinnovo comporta la decadenza della qualifica di associato.

b - eventuali contributi aggiuntivi, sempre stabiliti dal Consiglio Direttivo ovvero dal Regolamento, per la partecipazione a particolari attività o per l'adesione a specifiche iniziative, da corrispondersi prima dell'inizio di tali attività ovvero della partecipazione a tali iniziative

Anche in assenza della qualifica di socio benemerito, il Consiglio Direttivo potrà esentare singoli soci ovvero tipologie di soci dal pagamento della quota associativa che dei contributi aggiuntivi, a suo giudizio sindacabile davanti all'Assemblea dei soci; tale esenzione dovrà essere motivata solo se contro la stessa verrà proposta opposizione davanti all'Assemblea da parte di almeno un decimo dei soci, così che la stessa disponga dei necessari elementi di valutazione.

Possono essere esclusi dal pagamento di tali quote anche i soci fondatori.

E' esclusa la distribuzione di utili e avanzi di gestione anche in forma indiretta agli associati durante la vita dell'associazione. Gli associati potranno prestare la loro opera nei confronti dell'associazione in modo gratuito e volontario. Tuttavia, l'associazione potrà anche avvalersi dell'opera degli associati per prestazioni di lavoro autonomo a fronte di remunerazione.

Art. 12 - Obblighi dei soci

I soci sono tenuti:

- a) al rispetto dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione, nonché delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- b) al mantenimento di una specchiata condotta morale sia nell'ambito dell'Associazione che al di fuori di essa
- c) a mantenere un comportamento conforme allo spirito informatore dell'Associazione, come esplicitato dallo scopo della stessa
- d) al versamento delle quote e dei contributi a loro carico.

Art. 13 - Sanzioni a carico dei soci e perdita di tale qualifica

A carico del socio che non abbia rispettato gli obblighi di cui ai punti "a", "b" e "c" dell'articolo precedente, oppure abbia in qualunque modo arrecato danni morali o materiali all'Associazione, potranno essere presi dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice dei presenti, i seguenti provvedimenti, che saranno immediatamente operativi e saranno appellabili solamente di fronte all'Assemblea dei soci, da convocarsi entro 60 giorni dalla presentazione dell'appello:

- richiamo verbale o scritto
- sospensione, per un tempo definito ovvero fino alla rimozione della causa del provvedimento o all'indennizzo del danno, secondo quanto sarà stabilito nel provvedimento stesso
- espulsione, nel qual caso sarà facoltà del Consiglio Direttivo decidere sulla eventuale
- riammissione, restando quindi esclusa la possibilità di ammissione provvisoria previa successiva ratifica dell'Assemblea di cui al secondo comma dell'Art. 7.

Il mancato rispetto di quanto al precedente punto "d", ovvero del versamento delle quote e contributi a carico del socio o aspirante tale, comporta le seguenti conseguenze:

- come previsto dall'ultimo comma dell'Art. 7, il mancato versamento della quota associativa determina il mancato perfezionamento dell'adesione alla società, l'aspirante socio non assume quindi tale qualifica

- il mancato versamento della quota annuale prima del termine di scadenza della analoga quota precedentemente versata, comporta l'immediata decadenza dalla qualifica di socio

- il mancato versamento degli eventuali contributi aggiuntivi impedisce l'accesso alle specifiche strutture ovvero l'adesione alle specifiche iniziative in relazione ai quali i contributi sono dovuti.

Oltre che per espulsione e decadenza, la qualifica di socio si perde per decesso e per dimissione volontaria.

Art. 14 - Assemblea dei soci, partecipazione, convocazione, presidenza e verbale

L'Assemblea dei soci è organo sovrano dell'Associazione; hanno diritto di parteciparvi tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, purché maggiorenni.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio può delegare a partecipare all'Assemblea qualsiasi altro socio, compresi i componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione; ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. Essa viene convocata dal Presidente di iniziativa sua o del Consiglio Direttivo, nonché su istanza di almeno un quinto degli aventi diritto a parteciparvi; in quest'ultima ipotesi la convocazione è atto dovuto.

La convocazione può avvenire mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione; in tal caso l'avviso deve rimanere pubblicato ininterrottamente per i trenta giorni precedenti la data dell'Assemblea.

In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante pubblicazione su un quotidiano a tiratura locale almeno 15 giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere luogo, data e ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea sarà comunque regolarmente costituita, anche in assenza di regolare convocazione, se saranno presenti tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente ovvero, in caso di loro assenza, dal socio più anziano.

Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale, da riportare entro sessanta giorni sul libro dei verbali delle Assemblee. Il libro dei verbali delle assemblee è liberamente consultabile da ciascun socio, presso la sede sociale.

Art. 15 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- nomina e revoca degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;

- approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico finanziario annuale e del bilancio di previsione, ove previsto;

- ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo;

- approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale trascorso;

- approvazione delle linee generali del programma di attività per l'anno sociale
- approvazione del Regolamento/i dell'Associazione;
- modifiche statutarie;
- ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:

- incorporazione, fusione o scissione dell'Associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano;
- scioglimento dell'Associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 16 – Nomina e durata del Consiglio

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci e composto da tre a cinque membri, scelti fra i soci che hanno avanzato la loro candidatura. Possono proporre la propria candidatura tutti i soci maggiorenni nonché, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, anche non soci.

In caso di vacanza di un posto di consigliere, qualora non venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, gli altri consiglieri procedono a cooptare il mancante, che resterà in carica fino alla decadenza dell'intero Consiglio.

Se non vi ha già provveduto l'Assemblea, Il Consiglio Direttivo designa tra i propri componenti a votazione il Presidente e il Vice Presidente.

I consiglieri durano in carica per il tempo deciso dall'Assemblea di nomina e sono rieleggibili.

Le cariche sono gratuite. Ai membri del Consiglio può essere riconosciuto il rimborso delle spese documentate da questi sostenute. Possono altresì essere remunerati per specifiche prestazioni di natura professionale o imprenditoriale comunque non riconducibili al mandato conferito.

Art. 17 – Funzionamento del Consiglio

Al Consiglio Direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei membri.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati a tutti i membri tramite mail. Anche in mancanza di formale convocazione si riterrà regolarmente convocato con la presenza di tutti i consiglieri e l'assenso, da inviare via fax o posta elettronica, degli eventuali Consiglieri non presenti.

Il Consiglio, si riunisce, ogni qualvolta lo convochi il Presidente o colui che ne fa le veci o due membri con richiesta scritta.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice. A parità di voto prevale quello del Presidente, o in sua assenza, del Vice Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale.

Art. 18 – Poteri del Consiglio

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi i poteri dell'Assemblea.

In particolare, il Consiglio deve:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- convocare e sottoporre questioni all'attenzione dell'Assemblea;
- predisporre rendiconti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- irrogare le sanzioni nei confronti dei soci, nonché decidere sulla riammissione di soci espulsi;
- proporre all'Assemblea la destinazione degli eventuali avanzi di gestione al compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali
- svolgere tutte le attività necessarie alla gestione dell'Associazione, ivi compresa la sottoscrizione di tutti i contratti, compresi quelli di lavoro autonomo e subordinato, fatta esclusione per quanto riservato all'esclusiva competenza del Presidente;
- stabilire l'importo delle quote e contributi associativi, ed i termini e le modalità di pagamento degli stessi, se non già stabilite dal Regolamento
- deliberare la sospensione, l'esclusione e la decadenza dei soci, qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi associativi, o quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il Consiglio potrà sottoporre qualsiasi questione, pur rientrante nell'ambito dei propri poteri, alla decisione dell'Assemblea. Qualora ciò avvenga, la decisione dell'Assemblea sarà vincolante per il Consiglio Direttivo, e sarà modificabile solo da una eventuale nuova delibera assembleare.

Il Consiglio potrà delegare parte dei propri poteri con l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che crederà opportune, ad uno o più Consiglieri Delegati.

Art. 19 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ovvero, se essa non avrà provveduto, dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ha competenza esclusiva per l'effettuazione di tutti gli adempimenti fiscali dell'Associazione.

Oltre a ciò, le funzioni del Presidente sono:

- presiedere l'Assemblea dei soci;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- avere la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa e di fronte a terzi;
- avere la firma sociale;
- conferire eventualmente procura ai soci per il compimento dei singoli atti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di impedimento e di assenza, a tutti gli effetti e per tutte le mansioni di cui al presente Statuto.

Nel caso in cui il Presidente rassegni le dimissioni, sarà sostituito dal Vice Presidente fino alla convocazione dell'Assemblea ovvero del Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 20 – Revisori

Ove la dimensione dell'Associazione lo richieda l'Assemblea può nominare i revisori.

La funzione può essere assolta da un singolo soggetto o da un Collegio composto da tre membri, anche estranei all'Associazione.

I revisori sono eletti dall'Assemblea, durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio sociale e sono rieleggibili.

In caso sia nominato un Collegio, questo elegge al suo interno un Presidente.

Il Revisore unico ovvero il Presidente del Collegio dei revisori ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

I revisori vigilano sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione esprimendo il proprio parere sul bilancio consuntivo o sul rendiconto economico e finanziario dell'Associazione.

Art. 21 - Emanazione e validità del Regolamento

I rapporti interni all'Associazione sono disciplinati, oltre che dal presente Statuto, dal regolamento, che viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea ordinaria di soci.

Le norme del Regolamento, disponibili sul sito internet dell'Associazione, non potranno essere in contrasto con il presente Statuto; esse saranno vincolanti per tutti i soci e gli organi dell'Associazione.

Con l'iscrizione all'Associazione tutti i soci si impegnano al rispetto del Regolamento; analogo impegno assumono i membri non soci degli organi dell'Associazione.

Art. 23 – Proventi e Patrimonio dell'Associazione

I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- quote (associative o specifiche) e contributi dei soci; tali quote sono acquisite dall'Associazione a titolo definitivo (salvo quanto previsto dall'Art. 7 in caso di mancata ratifica dell'ammissione del socio) e non potranno quindi essere oggetto di rivalutazione o di trasferimento, salvo quest'ultimo per il caso di morte.
- eventuali contributi o elargizioni fatte da soci o da terzi;
- entrate derivanti da organizzazione di attività sociali;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizi di modico valore, purché offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- tutte le altre entrate anche di natura commerciale a vantaggio dell'Associazione.

Tutto il Patrimonio dell'Associazione, formato dalle entrate sopra elencate e dai beni con queste acquistati, costituisce il fondo comune dell'Associazione ed è destinato unicamente al perseguimento dei fini statutari.

In caso di particolari necessità finanziarie dello stesso, gli associati potranno effettuare finanziamenti all'Associazione, che si presumeranno infruttiferi salvo che non sia diversamente stabilito per iscritto.

È in ogni caso fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 24 – Rendiconto

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 20 febbraio di ogni anno di ogni anno deve essere redatto dal Consiglio il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, che deve essere sottoposto all'Assemblea ordinaria per l'approvazione entro il 28 febbraio immediatamente successivo.

Tale documento deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Gli eventuali utili di gestione dovranno essere reinvestiti nell'attività dell'Associazione e non potranno in alcun caso e per alcun motivo essere attribuiti ai soci, sia direttamente che indirettamente.

Art. 25 – Scioglimento

L'Associazione può sciogliersi per dimissioni o cessazione di tutti i soci, alla scadenza del termine, se non prorogato dall'Assemblea dei soci, o comunque in qualsiasi momento per deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In tal caso, qualora necessario, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662 ovvero organo a esso equipollente.

Art. 26 - Clausola compromissoria

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra soci, o fra soci ed Associazione od i suoi organi, riguardo l'interpretazione o l'applicazione del presente Statuto, del Regolamento o delle delibere degli organi dell'Associazione, dovrà essere devoluta ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, due scelti dalle parti ed il terzo d'accordo fra essi ovvero, se ciò non sarà possibile, dal Consiglio Direttivo; se il Consiglio Direttivo è parte della controversia tale scelta sarà effettuata dal socio più anziano.

Il Collegio arbitrale deciderà informalmente secondo equità; il suo giudizio sarà inappellabile.